Nelle cause riunite introdotte

dalla **Klöckner-Werke AG** (17-61)

con sede in Duisburg, rappresentata dal suo consiglio d'amministrazione, assistito dagli avvocati Etzel, Erich Weber I, Grosshans, Striepen, Altenburg, tutti del Foro di Duisburg,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso Mr. Woopen, rue du Fort Elisabeth 2,

e dalla **Hoesch AG** (20-61)

con sede in Dortmund, rappresentata dal suo consiglio d'amministrazione, assistito dal Prof. Bernhard Aubin, ordinario di diritto del-l'Università di Saarbrücken,

con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange, presso l'avv. Werner von Simson,

ricorrenti,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico Dr. Bastiaan van der Esch, in qualità d'agente, assistito dell'avv. Wolfgang Schneider,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

cause aventi ad oggetto l'annullamento

1. della decisione dell'Alta Autorità del 14 giugno 1961, notificata alla ricorrente il 30 giugno 1961 (causa 17-61)

2. della decisione dell'Alta Autorità del 5 luglio 1961, notificata alla ricorrente il 25 luglio 1961 (causa 20-61)

con le quali è stata negata l'esenzione dai contributi di perequazione,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

O. Riese, *Presidente di Sezione,*

L. Delvaux, Ch. L. Hammes, A. Trabucchi (*relatore*) *giudici*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le conclusioni delle parti

1. *Nella causa 17-61*

La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte :

— di annullare la decisione dell'Alta Autorità in data 14 giugno 1961, notificata il 30 giugno 1961, con la quale è stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere l'esenzione dai contributi di perequazione sul rottame;

— di porre le spese a carico dell'Alta Autorità.

La convenuta ha concluso chiedendo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato, semprechè non sia irricevibile, con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese.

2. *Nella causa 20-61*

La ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte :

— di annullare la decisione dell'Alta Autorità in data 5 luglio 1961, notificata il 25 luglio 1961;

— di porre le spese a carico della convenuta, anche in caso di rigetto del ricorso.

La convenuta ha concluso chiedendo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato, semprechè non sia irricevibile, con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese.

II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1. Con le decisioni 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58, l'Alta Autorità istituiva un sistema obbligatorio di perequazione onde impedire che i prezzi del rottame della Comunità si allineassero ai prezzi, più elevati, del rottame importato da paesi terzi. L'Ufficio comune dei consumatori di rottame (U.C.C.R.) e la Cassa di perequazione per il rottame importato (C.P.R.I.) dovevano curarne il funzionamento.

In virtù di detto sistema, le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato C.E.C.A. erano tenute a versare i contributi occorrenti, il cui ammontare era calcolato in ragione del *rottame d'acquisto* consumato da ciascuna impresa durante un periodo determinato, mentre il consumo delle « risorse proprie » non era soggetto a contributi (decisione 2-57, artt. 3 e 4).

2. Nel periodo in cui il sistema di perequazione era in funzione, le due ricorrenti erano società capogruppo, aventi il compito di amministrare gli interessi di diversi stabilimenti, organizzati come società affiliate.

Prima della decartellizzazione ordinata dagli Alleati, detti stabilimenti erano dei reparti della Klöckner-Werke AG e, rispettivamente, della Hoesch AG. All'atto della trasformazione di detti reparti in società giuridicamente distinte, le ricorrenti ottenevano in proprietà il 100 % delle azioni delle società stesse. Più tardi, nel 1959, in virtù della legge della Repubblica federale di Germania del 12 novembre 1956, ciascuna delle ricorrenti ha riunificato in una persona giuridica portante il proprio nome le sue varie affiliate.

3. Già prima di tale momento, le ricorrenti avevano interpretato il termine « risorse proprie » nel senso di « rottame non acquistato » ed avevano quindi contabilizzato come « risorse proprie » tutto il rottame ricevuto dalle affiliate.

Con il ricorso 23-58 le attuali ricorrenti, unitamente ad altre imprese aventi analoga struttura, impugnavano la decisione assertivamente contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957 (Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. del 1º febbraio 1958) nella quale l'Alta Autorità, in risposta all'U.C.C.R., che desiderava sapere se il rottame di gruppo dovesse essere o meno considerato come « risorse proprie », aveva affermato esistere già un criterio chiaramente determinato, ricollegante il concetto di « risorse proprie » al concetto giuridico di « proprietà ». La Corte di Giustizia dichiarava irricevibile il ricorso, in quanto la lettera impugnata non costituiva una decisione ai sensi del Trattato.

4. Con lettera del 15 aprile 1958, inviata all'Ufficio comune dei consumatori di rottame di Bruxelles, la ricorrente Klöckner-Werke AG assumeva di costituire con le sue affiliate un'unità economica all'interno della quale non aveva luogo alcuna operazione di mercato e quindi alcun acquisto di rottame.

In subordine, essa chiedeva l'esenzione dai contributi di perequazione.

Con decisione del 14 giugno 1961, impugnata col ricorso 17-61, l'Alta Autorità respingeva tale domanda.

Con lettere del 17 marzo 1958 e del 24 settembre 1959, inviate all'Alta Autorità, la Hoesch-Werke AG affermava che il rottame circolante fra le sue affiliate costituiva « risorse proprie » dell'affiliata Hoesch-Westfalenhütte AG, che lo riutilizzava, e che di conseguenza detto rottame non era soggetto ai contributi. In subordine, essa chiedeva l'esenzione dai contributi di perequazione. Con lettera dell'11 giugno 1958, inviata all'U.C.C.R., la società Mannesmann AG aveva presentato analoga richiesta a nome della Hoesch-Werke AG. Con decisione del 5 luglio 1961, impugnata col ricorso 20-61, l'Alta Autorità ha respinto tale domanda.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

Contro la ricevibilità dei ricorsi non è stata sollevata alcuna eccezione.

B — *NEL MERITO*

Contro la decisione individuale impugnata, *la ricorrente nella causa 17-61* ha denunciato la violazione delle norme giuridiche relative all'applicazione del Trattato e lo sviamento di potere; in subordine, essa ha eccepito l'illegittimità delle decisioni generali di base, per violazione del Trattato.

La ricorrente nella causa 20-61 ha denunciato la violazione del Trattato o di una norma giuridica relativa alla sua applicazione; in subordine, essa ha eccepito l'illegittimità delle decisioni generali di base, per violazione di forme essenziali ed incompetenza.

1. *Violazione del Trattato o delle norme giuridiche relative alla sua applicazione*

Entrambe le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è in contrasto con le decisioni generali dell'Alta Autorità nn. 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58. A norma di queste decisioni i contributi devono essere riscossi unicamente sul rottame d'acquisto. Secondo le ricorrenti, il rottame circolante fra le loro antiche affiliate non potrebbe essere considerato come rottame d'acquisto ai sensi di dette decisioni.

a) *La tesi della ricorrente Klöckner-Werke AG circa la qualità d'impresa del gruppo (Konzern)*

A sostegno di questa tesi, *la ricorrente nella causa 17-61* assume che nel periodo di cui trattasi essa costituiva con le sue affiliate, in quanto capogruppo, un'unica impresa ai sensi del Trattato. A questo proposito la ricorrente rileva che la gestione finanziaria nel suo complesso, come pure il finanziamento delle scorte e delle vendite per tutte le affiliate, era a carico della capogruppo; la politica degli investimenti delle affiliate era accentrata nelle sue mani : la produzione dei vari stabilimenti dipendeva quindi esclusivamente dalle sue direttive; l'amministrazione della capogruppo aveva il compito di decidere tutte le questioni d'importanza fondamentale relative agli acquisti ed alle vendite, alla pubblicità, alle materie giuridica, fiscale, ecc.; gli organi amministrativi delle affiliate erano strettamente uniti da vincoli di carattere personale con gli organi amministrativi della capogruppo; verso l'esterno, infine, l'integrazione delle affiliate nella capogruppo si manifestava attraverso un marchio di fabbrica unico, la compilazione annuale di un bilancio e di un conto profitti e perdite consolidati ed altresì la stesura di una relazione comune da parte degli organi amministrativi della capogruppo e di tutte le affiliate. La ricorrente si richiama inoltre all'esistenza di contratti stipulati dalla capogruppo con le affiliate, contratti con i quali le affiliate rinunziavano agli utili e non si accollavano le perdite, come pure alla circostanza che gli uffici tributari tedeschi, in base a detti contratti, hanno considerato la ricorrente e le sue affiliate come costituenti un'unica

impresa agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle società, dell'imposta sulle imprese e di quella sull'entrata.

Questa tesi troverebbe ulteriore conferma nel suo statuto del 3 dicembre 1954, in particolare nel paragrafo 2, 1° comma, che definisce l'oggetto dell'impresa.

La stessa Alta Autorità avrebbe sempre considerato la Klöckner-Werke-AG e le sue affiliate come un'unica impresa, come risulterebbe dal fatto che le dichiarazioni riguardanti il prelievo e le dichiarazioni relative agli investimenti sono state fatte, per l'intero gruppo, dalla società capogruppo. La ricorrente sostiene che la ripartizione della somma versata fra le varie affiliate, mediante un sistema di numerazione, da essa effettuata in occasione di versamenti all'Alta Autorità avrebbe costituito unicamente un espediente contabile che non implicava affatto l'idea di rappresentanza. La ricorrente cita del pari la lettera inviatale dall'Alta Autorità il 19 dicembre 1956, nella quale quest'ultima faceva espresso riferimento alla decisione 27-55 del 20 luglio 1955 relativa alle informazioni che devono essere fornite dalle « imprese a proposito dei loro investimenti ». Nella causa 23-58, inoltre, nè la Corte di Giustizia, nè l'Alta Autorità avrebbero fatto alcun rilievo circa la sua legittimazione ad agire, il che significherebbe che le è stata implicitamente riconosciuta la qualità di impresa comunitaria.

Basandosi su tale comportamento dell'Alta Autorità, la ricorrente assume che, anche se nel periodo di cui trattasi la ricorrente e le sue affiliate non avessero costituito un'unica impresa, esse avrebbero comunque il diritto di essere trattate come se ciò fosse, giacchè l'Alta Autorità non potrebbe « venire contra factum proprium ».

Secondo la ricorrente, i principi posti dalla Corte nelle sentenze 32 e 33-58, 42-58 e 42 - 49-59 non sarebbero in contrasto con la sua tesi, giacchè non riguarderebbero la presente fattispecie. La nozione di impresa non potrebbe essere del resto identificata con la nozione di persona fisica o giuridica, posto che una società di persone, la quale non è nè l'una nè l'altra cosa, è del pari un'impresa. Per definire la nozione di impresa non ci si potrebbe quindi

limitare agli aspetti formali, bensì occorrerebbe pure tenere conto degli aspetti economici. Qualora si accettasse la tesi dell'Alta Autorità, secondo la quale solo le affiliate giuridicamente indipendenti sono delle imprese ai sensi del Trattato, non già le società capogruppo, si dovrebbe ammettere la liceità di qualsiasi intesa fra due capogruppo. Essa cita un certo numero di autori ed altresì la legislazione della Repubblica federale (in ispecie il § 22, 5° comma della legge contro le restrizioni della concorrenza) per dimostrare che non solo le imprese giuridicamente indipendenti, ma anche il gruppo (Konzern) stesso, in quanto unità economica, vanno considerati come imprese. Essa osserva poi che il complesso « Klöck-, ner-Werke AG » è sempre stato considerato come un'unica impresa da parte di coloro che erano in rapporti con esso, sia in Germania sia all'estero.

b) *La tesi della ricorrente Hoesch A G circa la qualità d'impresa della società capogruppo*

La ricorrente nella causa 20-61 assume che all'epoca del sistema di perequazione solo essa era un'impresa, non già anche le sue affiliate; essa soltanto avrebbe posseduto i requisiti essenziali dell'impresa ai sensi del Trattato, cioè il potere di disporre dei mezzi di produzione, di stabilire i programmi produttivi, di decidere del rifornimento di materie prime, della distribuzione e del reimpiego degli utili, mentre le affiliate sarebbero state prive di qualsiasi potere di decisione, persino per quanto riguarda la semplice attività produttiva.

Sotto l'aspetto produttivo, la continuità della situazione esistente prima della decartellizzazione della Hoesch AG sarebbe stata garantita da contratti di *Organschaft*, col complemento di direttive particolari.

Oltracciò, il rischio sarebbe stato a carico della capogruppo. Stando così le cose, si dovrebbe ritenere che l'attività produttiva nel settore carbosiderurgico fosse esercitata da essa, che avrebbe quindi prodotto ed al tempo stesso consumato il rottame. Analogamente alla ricorrente Klöckner, essa cita la dottrina e la legisla-

zione tedesca per dimostrare che il gruppo (Konzern) dev'essere considerato anch'esso come un'impresa.

Come la Klöckner, anche la ricorrente Hoesch si richiama, oltre che alla sentenza 23-58, al comportamento anteriore dell'Alta Autorità, dal quale apparirebbe che questa aveva sempre considerato la società Hoesch come una « impresa » ed assume che, quando anche la Corte non volesse considerare la ricorrente come un'impresa ai sensi del Trattato, la decisione impugnata dovrebbe essere del pari annullata perchè incompatibile con l'anteriore comportamento dell'Alta Autorità. Tale comportamento avrebbe privato la ricorrente della possibilità di porre tempestivamente rimedio, modificando la propria forma giuridica, ai lamentati inconvenienti. L'Alta Autorità avrebbe quindi agito in contrasto con i principi di una sana amministrazione.

La ricorrente contesta che la sua lettera del 17 gennaio 1957, citata dall'Alta Autorità, contraddica la sua tesi, giacchè il rilievo non esercitare essa alcuna attività produttiva andrebbe riferito unicamente alla produzione diretta, dato che questa aveva luogo precisamente ad opera delle sue affiliate. La ricorrente osserva di aver del resto chiaramente esposto il proprio punto di vista giuridico circa la qualità d'impresa della società capogruppo nella lettera del 17 marzo 1958 diretta all'U.C.C.R. Essa contrasta poi l'assunto della convenuta secondo il quale le sue antiche affiliate avrebbero goduto di « considerevole autonomia » e cita a questo proposito il paragrafo 2, 1° comma, del contratto d'*Organschaft* a norma del quale le affiliate hanno il dovere di agire « secondo le direttive e le istruzioni della capogruppo, come sue mandatarie ». Il punto 4° delle direttive significherebbe esattamente il contrario di quanto la convenuta sostiene. Il paragrafo 6 di detto contratto non avrebbe affatto attenuato il rapporto di subordinazione delle affiliate, giacchè non attribuiva loro alcun ulteriore potere.

La ricorrente assume inoltre che le sentenze della Corte in materia di rottame di gruppo non ostano a che essa sia considerata come avente (all'epoca della perequazione) la qualità di impresa produttrice ai sensi del Trattato, posto che dette sentenze riguardano dei gruppi d'imprese privi dei requisiti che conferiscono alla Hoesch

la qualità d'impresa. A differenza delle affiliate della ricorrente, infatti, nè la Breda nè la Hoogovens sarebbero completamente dipendenti e dirette da una capogruppo dotata di propria personalità giuridica. Sarebbe esatto che la SNUPAT era un'affiliata della Renault, tuttavia il vero scopo sociale della Renault sarebbe la costruzione d'automobili, non già la produzione di acciaio.

c) *Argomenti della convenuta*

La convenuta oppone in via preliminare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione d'impresa non ha importanza decisiva per determinare quale rottame sia soggetto ai contributi. Le decisioni di base relative alla perequazione del rottame assoggetterebbero ai contributi, in linea di principio, il rottame acquistato dai singoli consumatori. La Corte avrebbe già affermato che il rottame fornito da un'impresa giuridicamente autonoma ad un'altra impresa giuridicamente autonoma facente parte dello stesso gruppo è del pari rottame d'acquisto e di conseguenza soggetto ai contributi di perequazione.

Ad onta dei contratti d'*Organschaft*, le società già affiliate alla ricorrente avrebbero posseduto verso l'esterno e nei confronti dei terzi una considerevole autonomia, giacchè il loro apparato commerciale sarebbe rimasto intatto, avrebbero agito in proprio nome e si sarebbero validamente obbligate in campo commerciale. Se ciò non bastasse, gli organi direttivi delle società affiliate non sarebbero stati esautorati per il solo fatto che dei problemi generali venivano risolti secondo criteri uniformi ovvero che determinati settori di attività erano riservati esclusivamente alla capogruppo. Secondo la convenuta, sarebbe notorio che, in casi del genere, le capogruppo si limitano in generale a coordinare l'attività delle loro affiliate mediante direttive generali.

La nozione d'impresa sostenuta dalle ricorrenti solleverebbe del resto problemi insolubili, a causa delle innumerevoli varietà dei rapporti fra imprese in atto nella Comunità. Per avere un criterio efficace ed equo occorrerebbe rifarsi alla forma giuridica esterna. La convenuta deduce di aver sempre sostenuto questo principio ed a questo proposito cita fra l'altro la risposta data dall'Ufficio

comune alla lettera 26 aprile 1953 del « Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises » ed altresì il questionario relativo al rottame, inviato nel maggio 1953 all'Ufficio regionale; in ambedue i documenti si fa espressa menzione del criterio della personalità giuridica.

La prassi amministrativa seguita in passato dall'Alta Autorità non permetterebbe di giungere ad una conclusione diversa.

Per quanto riguarda i contributi di perequazione per il rottame, è vero che la capogruppo si occupava della corrispondenza e dei versamenti; essa avrebbe però manifestamente agito per conto delle affiliate che erano le sole vere contribuenti. Le menzionate dichiarazioni relative agli investimenti non avrebbero avuto tutte le stesse caratteristiche, essendosi l'Alta Autorità comportata di volta in volta nel modo suggerito dalle circostanze, di guisa che non si potrebbero trarre dal suo comportamento delle conclusioni sul piano giuridico.

Quanto alle autorizzazioni di concentrazione concesse alle ricorrenti, la convenuta rileva che, ai sensi dell'articolo 66, è sufficiente che una sola delle imprese partecipanti sia soggetta all'articolo 80 perchè la concentrazione sia subordinata all'autorizzazione dell'Alta Autorità. Anche le imprese non soggette alla C.E.C.A. dovrebbero chiedere l'autorizzazione dell'Alta Autorità qualora vogliano acquistare un'impresa C.E.C.A. La circostanza che l'Alta Autorità non ha contestato la legittimazione delle ricorrenti nella causa 23-58 non implicherebbe il riconoscimento, da parte dell'Alta Autorità, della qualità d'impresa alle varie capogruppo che erano ricorrenti in detta causa, bensì andrebbe spiegata col desiderio di sentire il loro parere circa il problema della produzione del rottame. La Corte dal canto suo non aveva avuto bisogno di approfondire la questione, posto che il ricorso era già irricevibile per altri motivi.

Alla ricorrente Hoesch la convenuta oppone in particolare di non aver affatto adottato a suo arbitrio ora questa, ora quella nozione d'impresa. Le decisioni relative al rottame sarebbero state

adottate anteriormente alle autorizzazioni di concentrazione invocate dalla ricorrente. Da queste decisioni emergerebbe chiaramente che l'onere della perequazione incombeva alle imprese consumatrici di rottame, isolatamente considerate.

La convenuta cita una lettera della Hoesch all'Alta Autorità, in data 17 gennaio 1957, nella quale la prima affermava di non esercitare, nella sua qualità di semplice holding, alcuna attività produttiva e sosteneva di non ricadere quindi sotto le previsioni dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A. La convenuta cita inoltre le direttive riguardanti il contratto d'*Organschaft* del 26 settembre 1952, soprattutto il punto IV, donde risulterebbe che il compito della capogruppo si limitava ai problemi d'interesse comune e che le affiliate rimanevano responsabili di tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione. Ai sensi del paragrafo 6 del contratto d'*Organschaft*, infine, la capogruppo avrebbe assunto determinati obblighi che sarebbero stati incompatibili con l'incondizionata subordinazione delle affiliate.

d) *L'interpretazione delle decisioni generali di base*

La *ricorrente nella causa 17-61* assume che a torto si sono volute interpretare le decisioni 22-54 e 14-55 con l'ausilio di formule contenute nelle successive decisioni 2-57 e 16-58, giacchè sarebbe stato ammissibile soltanto il procedimento inverso. Dopo aver rilevato che nelle due prime decisioni testè menzionate si parla unicamente di rottame d'acquisto, senza usare il termine « risorse proprie », la ricorrente assume che, anche posteriormente alle decisioni 2-57 e 16-58, continua ad avere importanza essenziale per il complesso delle decisioni la circostanza che i contributi erano calcolati in base al rottame d'acquisto, non già in base al consumo di rottame dopo averne dedotto le risorse proprie. Sarebbe quindi erroneo ritenere che l'esenzione delle risorse proprie costituisse l'eccezione e che questa nozione vada perciò interpretata in modo restrittivo. Nell'interesse della certezza del diritto e dell'equità, andrebbe per contro interpretata in senso restrittivo la nozione di rottame d'acquisto, in quanto base dei contributi di perequazione. L'argomento contrario che la convenuta vorrebbe trarre

dall'allegato II del Trattato sarebbe privo di valore, giacchè questo allegato riguarderebbe un caso del tutto particolare.

Secondo la ricorrente, l'intenzione dell'Alta Autorità, nell'adottare le decisioni di base del sistema facoltativo di perequazione, sarebbe stata di assoggettare ai contributi soltanto il rottame acquistato sul mercato, e ciò in conformità allo scopo del sistema il quale consisteva nel mantenere al più basso livello possibile il prezzo del rottame *sul mercato*.

Se dopo l'entrata in vigore del sistema obbligatorio di perequazione l'Alta Autorità avesse voluto interpretare in modo diverso la nozione di rottame d'acquisto, avrebbe dovuto dirlo espressamente.

Entrambe le ricorrenti assumono inoltre che la nozione di « risorse proprie » non è necessariamente connessa alla nozione di proprietà nel diritto civile. Secondo la *ricorrente Hoesch*, la nozione di risorse proprie abbraccia l'intero campo soggetto ai piani ed alle direttive dell'impresa. La nozione di risorse proprie basata sul criterio di proprietà sarebbe adatta ai casi, già decisi dalla Corte, nei quali si tratta di rottame di gruppo, non già all'ipotesi di un'impresa la quale affidi a delle affiliate da essa dipendenti dei compiti esecutivi. La ricorrente si richiama al principio dell'esenzione del rottame riutilizzato nel « ciclo produttivo » della stessa impresa, riutilizzazione implicante un aumento della produttività. Il semplice criterio di « rottame di gruppo » sarebbe troppo superficiale giacchè non consentirebbe di tener conto delle differenze, anche molto rilevanti, esistenti nella struttura organizzativa dei gruppi. Nel caso della Hoesch, questa struttura economica non avrebbe affatto il carattere fluttuante ed arbitrario che la Corte avrebbe ravvisato nella struttura del gruppo cui appartiene la ricorrente, nelle cause 32 e 33-58.

A sostegno di questa tesi, la ricorrente espone numerose considerazioni di natura economica, relative alle esigenze organizzative e strutturali dei complessi industriali che svolgono attività produttiva e di trasformazione nel settore dell'acciaio, come è appunto la ricorrente. Essa rileva in particolare che in un'impresa

di tal genere i costi non sono calcolati separatamente per ciascun ramo produttivo, bensì secondo il sistema dei « conti misti », giacchè i rami produttivi che potrebbero non essere redditizi qualora ci si arrestasse alla produzione di acciaio possono dare degli utili negli ulteriori stadi di trasformazione, facendo in tal modo apparire redditizia la fabbricazione di determinati prodotti.

La *ricorrente Klöckner* sostiene che, agli effetti dell'esclusione del rottame di cui trattasi dalla categoria del rottame d'acquisto, non ha rilievo la questione del trasferimento della proprietà, giacchè il diritto tedesco, che nel territorio della Repubblica federale è il solo applicabile agli atti giuridici relativi al diritto di proprietà, distingue rigorosamente fra compravendita, che fa sorgere unicamente degli obblighi, e trasferimento della proprietà. Richiamandosi alla sentenza della Corte 42 e 49-59, secondo la quale si esige che l'acquisto sia accompagnato da un contratto di compravendita o da un atto equiparabile, la ricorrente assume che nel caso suo lo stabilimento fornitore e lo stabilimento destinatario non erano vincolati da alcun contratto, bensì effettuavano degli scambi puramente materiali. Le cifre contabilizzate sarebbero servite esclusivamente a calcolare i costi e sarebbero state indipendenti dai prezzi di mercato.

La *convenuta* oppone che l'esenzione delle risorse proprie è stata fin dall'inizio considerata da tutti gli interessati come una deroga, alla stessa stregua dell'allegato II del Trattato.

Secondo la sentenza 42 e 49-59, agli effetti del sistema di perequazione vi sarebbe acquisto anche qualora l'acciaieria invii al fornitore del rottame una nota di credito da utilizzarsi unicamente per calcolare i costi di produzione.

Contro la nozione di rottame d'acquisto sostenuta dalla ricorrente Klöckner, la convenuta cita la sentenza 32 e 33-58, nella quale la Corte ha negato che la qualifica di rottame d'acquisto spetti alle sole partite acquistate sul mercato.

La tesi della ricorrente secondo la quale, all'epoca del sistema di perequazione volontario, i contributi sarebbero stati riscossi unicamente sul rottame acquistato dai commercianti, sarebbe

contraddetta da quanto è detto nella II[a] Relazione generale sull'attività della Comunità (pag. 104), e cioè che l'onere della perequazione gravava del pari su di « una certa parte di rottame costituente risorse proprie dei consumatori ». Più tardi, con l'istituzione del sistema obbligatorio, si sarebbe espressamente rinunciato a tassare le risorse proprie, il che costituirebbe un ulteriore indizio della volontà degli autori del sistema di perequazione di non spingersi più oltre, cioè di non esonerare anche il rottame di gruppo.

La circostanza poi che la ricorrente Hoesch, poco dopo la lettera inviata nel maggio 1953 dall'U.C.C.R. agli Uffici regionali — lettera nella quale si precisava che gli acquisti comprendevano « le consegne degli stabilimenti affiliati che non hanno la stessa ragione sociale » —, abbia avanzato riserve in materia di proprietà del rottame, permetterebbe di concludere che questa società era perfettamente al corrente della tesi dell'Ufficio comune.

Oltracciò, la circostanza che la stragrande maggioranza delle imprese della Comunità abbia considerato il rottame di gruppo come soggetto ai contributi, e ciò sarebbe stato evidente già nel 1957, dimostrerebbe che la situazione non poteva dar luogo ad equivoci.

La *ricorrente Klöckner* assume che, qualora la Corte non accogliesse la sua interpretazione delle decisioni di base, dovrebbe esserle concessa la deroga da essa in subordine richiesta nella lettera del 15 aprile 1958, giacchè « lo spirito e le finalità del sistema di perequazione implicano per l'Alta Autorità il dovere di concedere delle deroghe qualora le imprese partecipanti si trovino manifestamente svantaggiate ».

La ricorrente si richiama a questo proposito al principio dell'equità posto dalla Corte nelle cause 32 - 33-58 e 42-58. Nella causa 14-59 la Corte avrebbe inoltre condannato il criterio formale della « struttura giuridica » e nella sentenza 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 e 1-61 essa avrebbe mostrato di preferire, al principio della certezza del diritto, quello della giustizia distributiva. Essa si richiama al diritto tributario tedesco il quale prevede l'esenzione

per motivi d'equità nei casi in cui l'applicazione rigorosa della legge sarebbe in contrasto con l'equità.

Secondo la ricorrente, questi principi osterebbero a che la questione se il rottame in contestazione sia soggetto ai contributi venga risolta in base ad un criterio giuridico puramente formale.

La petizione di principio di cui la convenuta le fa carico non sussisterebbe nella specie, giacchè la ricorrente si basa su un certo numero di circostanze onde dedurne l'esistenza di un pregiudizio e quindi afferma che a causa di questo pregiudizio manifesto le deve essere concessa una deroga.

La *convenuta* contesta che nella sentenza 14-59 la Corte abbia condannato in via generale il criterio della forma giuridica dell'impresa. Questa sentenza riguarderebbe un caso del tutto particolare ed il principio ivi posto non sarebbe quindi applicabile alla presente controversia, nella quale la questione da risolvere è del tutto diversa. Lo stesso dovrebbe dirsi del richiamo alla sentenza 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 e 1-61. La convenuta fa inoltre carico alla ricorrente Klöckner di una petizione di principio, per aver affermato, senza alcuna dimostrazione, di essere stata lesa, ed altresì di un errore, per aver sostenuto che l'Alta Autorità ha l'obbligo di concedere una deroga alle imprese particolarmente svantaggiate, il che sarebbe in contrasto con quanto la Corte ha affermato nella sentenza 42 e 49-59 : « il potere di concedere delle deroghe non si può presumere ».

Infine, la remissione dell'imposta per motivi d'equità sarebbe ammessa dal diritto tedesco, nei confronti di un'impresa, soltanto qualora la sua stessa esistenza economica fosse minacciata : le ricorrenti non si trovano in tale situazione.

e) *La censura di discriminazione*

Entrambe le ricorrenti sostengono che la loro struttura giuridica, posto che all'epoca del sistema di perequazione per il rottame essa aveva carattere puramente fortuito, non può metterle in

posizione d'inferiorità rispetto alle imprese concorrenti le quali, pur avendo la loro stessa organizzazione economica, hanno riunito i vari reparti sotto un'unica persona giuridica.

La *ricorrente Hoesch* ricorda a questo proposito che, secondo la sentenza 8-57, le differenze di trattamento sono ammesse soltanto qualora corrispondano a differenze nella rispettiva situazione degli interessati.

Entrambe le ricorrenti assumono che la menzionata differenza di trattamento rispetto ai loro concorrenti sarebbe inoltre in contraddizione con il principio posto dalla Corte secondo il quale qualsiasi intervento dell'Alta Autorità atto ad aumentare in modo considerevole le differenze fra i costi di produzione senza una corrispondente modifica della produttività e, quindi, a provocare un sensibile squilibrio nella posizione concorrenziale delle imprese interessate, va in linea di principio considerato come discriminatorio e quindi vietato dal Trattato.

La *ricorrente Klöckner* rileva a questo proposito che per ciascuna tonnellata di rottame recuperata e riutilizzata nei suoi stabilimenti essa dovrebbe pagare in media 35 DM di contributi, ed in qualche caso fino a 60 DM, il che provocherebbe senza dubbio una distorsione della concorrenza fra essa e le imprese che, per una differenza di pura forma senza alcun rilievo economico e pratico, sono esenti dai contributi.

Questa discriminazione sarebbe tanto più iniqua in quanto le ricorrenti non sono state libere di scegliere la loro struttura giuridica, bensì han dovuto accettarla per imposizione ed hanno potuto liberarsene solo nel 1959.

La *ricorrente Hoesch* contesta l'eccezione d'inammissibilità della censura tratta dalla discriminazione che la convenuta solleva. Essa assume che, quand'anche la capogruppo non potesse essere considerata come un'impresa, dal complesso del ricorso risulterebbe che in tal caso va considerata come oggetto della discriminazione l'affiliata che consuma il rottame (Westfalenhütte). A norma del Trattato, la discriminazione dovrebbe del resto essere considerata

come un « motivo di nullità obiettivo », valido anche qualora sia denunciato da chi non ne è vittima.

Dopo aver ricordato il principio della tutela dei terzi, posto dalla Corte nella sentenza 15-57, la ricorrente assume che la Corte ha imposto ulteriori restrizioni all'azione dell'Alta Autorità per quanto riguarda la salvaguardia degli interessi particolari di coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione. A questo proposito la ricorrente cita la sentenza 14-59 la quale fa divieto all'Alta Autorità di ridurre in modo sostanziale la capacità concorrenziale degli amministrati.

La convenuta contesta anzitutto l'ammissibilità della censura tratta dalla discriminazione. Essa rileva che soggette ai contributi erano le affiliate, produttrici di acciaio, non già le capogruppo, attuali ricorrenti; per stabilire se vi sia o meno discriminazione, potrebbe quindi essere presa in considerazione soltanto la situazione delle affiliate. Posto che le ricorrenti non hanno denunciato una discriminazione a danno delle affiliate, la Corte non potrebbe prendere in considerazione la censura stessa.

Per quanto riguarda la fondatezza della censura, la convenuta osserva che gli effetti lamentati dalle ricorrenti non derivano dalla decisione dell'Alta Autorità, ma sono piuttosto la conseguenza delle risoluzioni adottate dalle stesse ricorrenti prima dell'entrata in vigore del mercato comune, risoluzioni intese a mantenere, in relazione ai provvedimenti di deconcentrazione attuati dagli Alleati, la struttura dei rispettivi gruppi. Le ricorrenti avrebbero potuto ristabilire l'unità giuridica già all'epoca in cui il sistema di perequazione era ancora in vigore : se non l'hanno fatto, ciò sarebbe dovuto alla circostanza che esse consideravano preferibile, per vari importanti motivi — inerenti ad esempio ai problemi di valutazione, al costo della trasformazione, ecc. — conservare la forma del gruppo. Si potrebbe quindi perfettamente applicare alle ricorrenti l'osservazione della Corte secondo la quale i privati che scelgono una determinata forma giuridica — nella specie, il volontario mantenimento della struttura di gruppo — non possono pretendere che di questa forma giuridica non si tenga conto tutte le volte che essa può arrecare loro degli svantaggi.

La convenuta sostiene che, per determinare quale sia il rottame imponibile, il criterio della personalità giuridica fatto proprio sia dalla Corte, sia dall'Alta Autorità è chiaro ed obiettivo, di guisa che tutte le imprese consumatrici di rottame sono trattate nello stesso modo sul piano giuridico.

Secondo la convenuta, il principio dell'uguaglianza di trattamento non potrebbe essere del resto applicato senza discernimento; come la Corte ha insegnato, sarebbe invece opportuno ressegnarsi alla diversità delle incidenze di un criterio ragionevole ed obiettivo sui singoli casi di specie, posto che altrimenti sarebbe impossibile amministrare in modo avveduto ed efficace; una siffatta diversità non potrebbe essere considerata come una violazione del principio dell'uguaglianza (*Racc.* IV, pp. 178/180; V, pag. 463 e seguenti). L'insegnamento della Corte secondo il quale un intervento dell'Alta Autorità non può avere la conseguenza di far dipendere il costo di produzione dell'acciaio dalla struttura giuridica, amministrativa o finanziaria dei gruppi, non implicherebbe che l'esenzione delle cadute proprie sia in contrasto col Trattato e che non sia possibile tener conto, entro un limite preciso, delle differenze derivanti dal fatto che non tutte le imprese dispongono nella stessa misura di propri mezzi di produzione. La Corte avrebbe invece condannato ogni delimitazione imprecisa ed oscura, basata sulla struttura giuridica, amministrativa o finanziaria dei gruppi industriali.

La convenuta sostiene che, nel caso di un provvedimento generale dell'Alta Autorità, il divieto di discriminazione significa che il provvedimento stesso non deve essere arbitrario e non deve alterare le condizioni della concorrenza. Il criterio della personalità giuridica adottato dall'Alta Autorità non sarebbe arbitrario, giacchè l'arbitrio consiste nell'agire per motivi estranei alla questione di cui trattasi, e di ciò la ricorrente non ha mai parlato. Detto criterio non sarebbe poi nemmeno atto ad alterare la concorrenza posto che, come la Corte ha affermato nella sentenza 14-59, perchè si abbia una distorsione della concorrenza occorre che la posizione concorrenziale della ricorrente sia effettivamente peggiorata. Non sarebbe questo il caso nostro, giacchè la situazione finanziaria delle ricorrenti è florida.

2. *Sviamento di potere*

Ove poi la Corte ritenesse che l'Alta Autorità ha rettamente applicato, dal punto di vista formale e letterale, le decisioni generali di base, la Klöckner denuncia uno sviamento di potere che l'Alta Autorità avrebbe commesso respingendo la sua domanda di deroga per considerazioni giuridiche puramente formali.

La *convenuta* contesta l'ammissibilità di questo motivo, non essendovi alcuna circostanza che permetta di ritenere che, nell'adottare detta decisione, l'Alta Autorità perseguisse uno scopo diverso dall'applicazione delle decisioni di base in conformità al Trattato.

3. *Violazione del Trattato mediante le decisioni di base*

Pure in subordine, per il caso che la Corte ritenesse la decisione impugnata aderente alle decisioni generali di base, la Klöckner ha eccepito nell'atto introduttivo l'illegittimità di dette decisioni, nei limiti in cui assoggettano ai contributi di perequazione le consegne di rottame avvenute all'interno del complesso Klöckner.

In tale ipotesi, le menzionate decisioni sarebbero in contrasto con gli articoli 3 *b*) e 4 *b*) del Trattato, in quanto consentirebbero una discriminazione a danno della ricorrente rispetto alle imprese le cui consegne interne di rottame sono esenti dai contributi a causa della loro struttura giuridica unitaria. Gli oneri supplementari in tal guisa imposti alla ricorrente ammonterebbero, secondo quanto indicato dall'Alta Autorità e con molte riserve ammesso dalla ricorrente, a 6.150.000 DM.

Analoga eccezione è stata sollevata dalla *ricorrente* Hoesch nella replica.

4. *Violazione di forme essenziali ed incompetenza*

In subordine, per il caso che la decisione fosse ritenuta aderente alle decisioni di base, la *ricorrente Hoesch* assume che in detta ipotesi le decisioni di base del sistema obbligatorio di perequazione non

avrebbero avuto l'approvazione unanime del Consiglio, necessaria ai sensi dell'articolo 53 *b*), giacchè il Consiglio non doveva necessariamente partire dal principio che per « impresa » e per « rottame d'acquisto » si dovesse intendere ciò che fino a quel momento l'Alta Autorità aveva mostrato d'intendere. Dette decisioni sarebbero quindi state adottate senza osservare le precise prescrizioni di forma di cui all'articolo 15, e le norme relative alla competenza alle quali è subordinata la leggittimità degli atti compiuti dall'Alta Autorità.

La *convenuta* ribatte che questi motivi sono inammissibili, posto che il Trattato non prevede alcun mezzo basato su un vizio di forma ipotetico. La ricorrente non avrebbe del resto provata la fondatezza del suo assunto.

5. *La proprietà del rottame*

La *ricorrente Hoesch* cita una lettera del 29 agosto 1953 secondo la quale la proprietà del rottame ricuperato dalle varie affiliate era riservata alla Westfalenhütte AG, vale a dire all'affiliata consumatrice di rottame. Anche per questo motivo, sarebbe quindi da escludersi qualsiasi trasferimento di proprietà del rottame all'interno del complesso Hoesch.

La ricorrente rileva che nella decisione impugnata non v'è alcun accenno alla possibilità, nè all'efficacia giuridica della clausola di riserva della proprietà nel diritto tedesco per cui la convenuta non può dedurre ora questo argomento, giacchè ciò significherebbe sostituire in corso di causa un considerando della decisione impugnata con un nuovo considerando incompatibile con il precedente.

Ad ogni buon fine, la ricorrente contesta la teoria del riscatto, sostenendo che una convenzione puramente contabile non ha alcuna influenza sull'effettiva situazione giuridica della cosa di cui trattasi. Essa sostiene inoltre che, giacchè detta clausola di riserva della proprietà dimostra che proprietaria della cosa principale era la Westfalenhütte AG, per il diritto civile tedesco il rottame apparteneva a questa fin dalla caduta (§ 953 BGB).

Non si potrebbe quindi parlare qui di riserva della proprietà in senso tecnico sulle cadute di cui trattasi.

Anche nel caso però che il rottame di caduta dovesse essere considerato come una cosa prodotta in seguito a trasformazione, ai sensi del paragrafo 950 BGB, in considerazione del suo minor valore rispetto alla materia trasformata nei laminatoi, essa non diventerebbe per questo proprietà di chi la trasforma. Non sarebbe stato quindi nemmeno necessario un patto di riserva della proprietà del rottame, posto che la Westfalenhütte ne era già diretta proprietaria *ope legis*.

La tesi della convenuta secondo la quale la ricorrente, mediante una riserva di proprietà, potrebbe eludere le decisioni generali di base non sarebbe pertinente, giacchè dette decisioni si richiamano, col criterio delle « risorse proprie », alla nozione di proprietà nel diritto civile, nè sarebbe possibile ripudiare le conseguenze di tale richiamo.

Un patto relativo alla proprietà del rottame ammesso dal diritto civile non potrebbe essere quindi considerato come in contrasto col sistema di perequazione.

La *convenuta* oppone che, dal tenore della clausola di riserva della proprietà invocata dalla ricorrente, è dato inferire che sotto la specie della riserva della proprietà si è in realtà proceduto ad un riscatto continuativo da conguagliarsi mediante compensazione. Il tenore della clausola è il seguente : « le cadute provenienti dalla lavorazione di questo materiale, cadute che voi non potete utilizzare, e gli altri residuati non vi sono venduti; queste rimanenze restano di nostra proprietà e vi saranno quindi accreditate a prezzo di rottame in contropartita delle forniture di semiprodotti, non appena ci sarà nota la quantità delle rimanenze stesse ».

La convenuta sostiene inoltre che dal fatto che per determinare quali sono le risorse proprie si deve aver riguardo alla nozione di proprietà non deriva necessariamente che qualsiasi clausola di riserva della proprietà sia ammissibile; la definizione di risorse proprie sarebbe infatti una questione d'interpretazione, mentre le

clausole di riserva della proprietà fanno sorgere la questione del valore giuridico delle clausole contrattuali.

Secondo il diritto tedesco, la riserva di cui trattasi non sarebbe comunque valida ove sia limitata al rottame in seguito ricuperato, giacchè la stessa cosa, nella specie il lingotto d'acciaio, non può costituire oggetto di più diritti di proprietà ed altresì perchè, a norma del contratto, il lingotto ha cambiato proprietario nel momento in cui è stato ceduto. La limitazione della riserva di proprietà ad una parte ancora ignota della cosa di cui trattasi sarebbe invalida per il diritto tedesco, a norma del paragrafo 93 BGB.

Sarebbe infine in contrasto con lo spirito di qualsiasi sistema di perequazione per il rottame consentire alle singole imprese di attribuire a loro piacimento la qualità di risorse proprie a tutto il loro rottame di gruppo, giacchè in tal caso esse potrebbero eludere le decisioni generali con le quali detto sistema è stato istituito.

6. *Le spese*

La *ricorrente Hoesch* assume che l'Alta Autorità ha provocato il ricorso col suo atteggiamento contraddittorio, per cui sarebbe equo porre a suo carico le spese anche qualora il ricorso fosse respinto.

La *convenuta* contesta questo assunto richiamandosi ad argomenti già esposti.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con memoria depositata il 21 febbraio 1962, la convenuta ha chiesto la riunione delle cause 17-61, 19-61 e 20-61. Con ordinanza 19 marzo 1962 la Corte, sentito l'avvocato generale e facendo proprie le osservazioni delle ricorrenti nelle tre cause suddette, ha disposto l'unione delle sole cause 17-61 e 20-61.

Su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La ricevibilità dei ricorsi non è stata espressamente contestata, nè dà luogo a rilievi d'ufficio. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

Nel Merito

I — *IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE*

1. *Le nozioni di « impresa » e di « acquisto » agli effetti del sistema di perequazione per il rottame*

Le ricorrenti assumono che il rottame circolante fra le loro rispettive affiliate costituisce, ai sensi delle decisioni di base, risorse proprie di un'unica impresa costituita, per quanto riguarda la ricorrente Klöckner, dal complesso della capogruppo e delle sue affiliate e, per quanto riguarda la ricorrente Hoesch, dalla società capogruppo la quale avrebbe esercitato l'attività produttiva attraverso le sue affiliate, mentre queste non avrebbero posseduto le caratteristiche essenziali dell'impresa.

A sostegno di questa tesi, le ricorrenti hanno posto in rilievo l'ampiezza dei poteri spettanti alla capogruppo nei confronti delle affiliate, le quali non avrebbero alcuna autonomia. Il diritto interno degli Stati membri riserverebbe in determinate circostanze ai gruppi di società un trattamento analogo a quello fatto alle imprese; ciò sarebbe vero ad esempio per il diritto tributario tedesco. Oltracciò, sarebbero nella specie sussistiti dei contratti in forza dei quali i profitti e le perdite delle affiliate venivano attribuiti per intero alla società capogruppo. Le ricorrenti citano a sostegno determinati

passi, avulsi dal contesto, delle sentenze 32 e 33-58 (*Racc.* V, pag. 291 e seguenti), 42-58 (*Racc.* V, pag. 393 e seguenti) e 42 e 49-59 (*Racc.* VII, pag. 138 e seguenti) assumendo che l'illegittimità dell'esenzione del rottame di gruppo, affermata nelle stesse sentenze, non sarebbe applicabile al loro caso, giacchè tali sentenze riguarderebbero gruppi (Konzerne) non completamente integrati.

La Corte rileva anzitutto che l'Alta Autorità, nell'elaborare e nell'applicare i meccanismi finanziari che essa istituisce per salvaguardare l'equilibrio del mercato, ha senza dubbio l'obbligo di tener conto della realtà economica alla quale questi meccanismi vanno applicati, affinchè gli scopi perseguiti siano raggiunti nel modo migliore e col minimo sacrificio possibile per le imprese partecipanti; questa esigenza di giustizia va tuttavia contemperata col principio della certezza del diritto che a sua volta trae origine da considerazioni di equità e di economia. Queste due esigenze vanno conciliate in modo da implicare il minimo sacrificio possibile per il complesso delle persone soggette alla Comunità.

A causa del carattere multiforme e mutevole della vita economica, è necessario che all'istituzione ed al funzionamento di un meccanismo finanziario diretto a far salvo l'equilibrio del mercato comune presiedano criteri chiari ed obiettivi, i quali possano essere applicati a tutti i casi contraddistinti da determinate caratteristiche fondamentali comuni. A tal fine, non è possibile tener conto di tutte le possibili differenze riscontrabili nell'organizzazione delle unità economiche soggette all'Alta Autorità, a meno che non si voglia ostacolare e rendere inefficace l'attività di quest'ultima.

Nelle decisioni 22-54 e seguenti, l'Alta Autorità, per delimitare il rottame soggetto ai contributi di perequazione, ha adottato il criterio dell'acquisto del rottame da parte dell'impresa consumatrice. Come la Corte ha affermato nella sentenza 42 e 49-59 (*Racc.* VII, pag. 152), questo criterio va inteso in senso lato; l'acquisto non deve infatti necessariamente soddisfare tutte le condizioni poste dal diritto interno applicabile per la validità e l'efficacia del contratto di compravendita, bensì va identificato con qualsiasi trasferimento da un'impresa esterna all'impresa consumatrice che dia luogo alla fissazione di un prezzo.

Onde precisare la portata di detto criterio, la Corte ritiene opportuno approfondire la nozione di impresa.

L'impresa consiste in un complesso unitario di elementi personali, materiali ed immateriali facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di un determinato scopo economico. Secondo questa definizione, la creazione in campo economico di un nuovo soggetto giuridico implica sempre il sorgere di un'impresa autonoma; il carattere unitario di una determinata attività economica non ha infatti alcun rilievo sul piano giuridico qualora gli effetti di tale attività vadano di volta in volta ricollegati a vari soggetti giuridici.

L'ordinamento giuridico attribuisce ad ogni nuovo soggetto, per il semplice fatto che esso è sorto, autonomia formale e responsabilità personale di guisa che, insieme alla personalità giuridica, ciascuna società affiliata si è vista attribuire dall'ordinamento giuridico la facoltà di dirigere la propria attività e l'obbligo di sopportare il rischio a questa inerente. Un siffatto mutamento nella situazione giuridica è prodotto dalla semplice attribuzione della personalità giuridica, nè ha rilevanza che la preesistente situazione economica sia rimasta immutata.

Ciò posto, è incontestabile che si può avere un'impresa giuridicamente autonoma anche nel caso della persona giuridica i cui interessi siano strettamente legati a quelli di altri oggetti e la cui volontà sia determinata da direttive provenienti dall'esterno.

Anche nel caso di un gruppo d'imprese diretto da una società capogruppo, dotato di un ciclo produttivo ampiamente integrato e nel quale venga posto l'accento sugli utili realizzati dall'intero gruppo (non già su quelli ottenuti dalle singole società affiliate), si deve perciò ritenere che, sul piano giuridico, l'attività del gruppo è propria dei soggetti che secondo il diritto figurano come parti negli scambi economici.

Va con ciò respinta la tesi delle ricorrenti secondo la quale fra i loro gruppi e gli altri tipi di gruppi (Konzerne) sussisterebbero notevoli differenze.

La Corte osserva che la sopra esaminata nozione d'impresa, applicata qui al sistema di perequazione, costituisce un criterio giuridicamente valido per stabilire quali soggetti siano tenuti al pagamento di contributi di diritto pubblico. Per delimitare gli scambi di rottame soggetti ai contributi di perequazione, non si deve quindi aver riguardo al gruppo considerato nel suo insieme, bensì alle singole persone giuridiche in quanto imprese autonome.

A questa conclusione non osta la circostanza che il diritto tributario tedesco abbia adottato criteri diversi. Questa differenza si spiega col fatto che il diritto tributario persegue unicamente lo scopo di procurare allo Stato delle entrate, ed a tal fine colpisce il presunto aumento di valore derivante dallo scambio delle merci, mentre il sistema di perequazione si propone di conservare l'equilibrio sul mercato del rottame ed all'uopo colpisce tutti gli scambi di rottame fra imprese distinte, e ciò anche nei casi in cui questi scambi non costituiscano, dal punto di vista economico, veri e propri scambi di ricchezza.

Le censure delle ricorrenti relative al concetto d'impresa vanno perciò disattese.

2. *La nozione d'impresa e il comportamento dell'Alta Autorità*

Le ricorrenti si richiamano poi al passato comportamento dell'Alta Autorità, comportamento che aveva ingenerato in esse la convinzione che l'Alta Autorità condividesse il loro punto di vista circa la nozione d'impresa. Esse rilevano inoltre che l'Alta Autorità ha tenuto un comportamento siffatto anche nei loro confronti ed assumono che, quand'anche la Corte non accogliesse la loro tesi, sarebbe inammissibile che l'Alta Autorità si ponesse in contrasto col proprio precedente comportamento (« venire contra factum proprium »).

La Corte rileva che il comportamento di cui parlano le ricorrenti riguardava questioni quali le dichiarazioni relative agli investimenti od al prelievo generale, l'autorizzazione ad effettuare una concentrazione e la concessione di prestiti, materie che non avevano alcun rapporto con il funzionamento del sistema di perequazione

per il rottame. A prescindere perciò dalla questione se detto comportamento dell'Alta Autorità autorizzasse a ritenere che essa, ad altri effetti, considerava le società capogruppo come imprese ai sensi dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A., le ricorrenti non avevano motivo d'interpretare le decisioni di base di cui trattasi sulla scorta del comportamento dell'Alta Autorità in materie diverse dall'applicazione del sistema di perequazione.

Se ciò non bastasse, il principio il quale vieta di « venire contra factum proprium » si applica ai rapporti fra soggetti situati sullo stesso piano, non già alla Pubblica Amministrazione la quale non sempre è vincolata dal proprio precedente comportamento.

Questo motivo va quindi disatteso.

3. *La questione se il rottame di cui trattasi possa essere considerato come « rottame d'acquisto »*

Le ricorrenti assumono che il rottame in contestazione non ha costituito oggetto di un contratto di vendita, nè di un atto equiparabile ai sensi della sentenza 42 e 49-59, e che non vi sarebbe quindi alcun « acquisto » a mente delle decisioni di base e della giurisprudenza della Corte, trattandosi nel caso della Klöckner di scambi puramente materiali tra le sue affiliate, in esecuzione delle direttive della capogruppo, mentre per la ricorrente Hoesch una clausola contrattuale riserverebbe la proprietà del rottame all'affiliata che lo riutilizza.

La Corte osserva che, nel caso delle due ricorrenti, in occasione degli scambi di rottame tra affiliate è stato sempre fissato un prezzo. Anche volendo ammettere, come sostiene la Klöckner, che si trattasse unicamente di prezzi di conto intesi a consentire il calcolo dei costi, la circostanza stessa che ciascuna affiliata stabilisse un prezzo di conto per le sue cessioni di rottame ad altre affiliate indica che vi è stato un trasferimento.

Non è del resto necessario stabilire se, agli effetti del diritto interno applicabile, gli scambi di rottame di cui trattasi avvenuti tra le affiliate di ciascuna delle due ricorrenti abbiano avuto luogo in base ad un vero e proprio contratto di compravendita, posto che

questi trasferimenti di rottame da un'impresa ad un'altra sono di per sè soggetti ai contributi.

Se ciò non bastasse, il reimpiego da parte di un'affiliata del rottame prodotto da un'altra affiliata la quale, pur dipendendo dalla stessa società capogruppo e facendo parte dello stesso gruppo, è una persona giuridica distinta, non può, per quanto detto sopra, costituire un aumento di produttività dell'impresa di per sè considerata, nel senso precisato dalla Corte nelle sentenze 32 e 33-58 e 42-58 (*Racc.* V, pag. 299 e 399). L'esenzione di tale rottame recherebbe quindi a detta impresa vantaggi ingiustificati ed altererebbe di conseguenza il gioco della concorrenza.

Gli argomenti svolti dalle ricorrenti a questo proposito vanno perciò del pari respinti.

Per quanto riguarda infine la clausola di riserva della proprietà del rottame, invocata dalla ricorrente Hoesch, la Corte rileva anzitutto che detta clausola è contenuta non già in una convenzione stipulata fra le parti interessate, bensì in un atto unilaterale della Westfalenhütte; ma anche se la si dovesse considerare come una clausola contrattuale, essa non avrebbe alcuna rilevanza nella presente controversia. La clausola, che secondo la ricorrente dovrebbe dimostrare la riserva della proprietà su quella parte del semiprodotto destinata ad essere recuperata sotto forma di rottame, lascia intendere che è previsto il trasferimento della proprietà della restante parte, cioè dell'acciaio che verrà trasformato in laminati. Per operare effettivamente la riserva della proprietà del rottame di cui trattasi, la clausola dovrebbe contemplare, non già gli effetti obbligatori del contratto (come essa fa dichiarando che il rottame non viene venduto), bensì direttamente il trasferimento della proprietà, cioè tener fermo il diritto di proprietà della Westfalenhütte su una parte dell'acciaio da essa ceduto ad altre affiliate.

La riserva della proprietà su una parte costitutiva di una cosa, parte di cui siano indeterminate la qualità e la quantità, è però vietata dal paragrafo 93 del codice civile tedesco, applicabile in materia di proprietà di cose situate nella Repubblica federale. Una clausola siffatta è inoltre incompatibile con i principi fonda-

mentali del diritto di proprietà vigenti in tutti gli Stati membri, principi che trovano la loro espressione nell'istituto dell'accessione il quale presuppone l'esclusione di qualsiasi diritto di proprietà distinto su una parte costitutiva ed indeterminata di una stessa cosa.

4. *La censura di discriminazione*

Le ricorrenti fanno carico alla convenuta di aver violato gli articoli 3 e 4 *b*) del Trattato. La nozione formale dell'impresa fatta propria dall'Alta Autorità agli effetti della perequazione, provocherebbe una discriminazione nei loro confronti in quanto le porrebbe in posizione sfavorevole rispetto alle imprese concorrenti.

La convenuta contesta anzitutto l'ammissibilità di questa censura pel motivo che le ricorrenti non l'hanno proposta per conto delle loro affiliate, mentre proprio queste — non già le capogruppo, attuali ricorrenti — producevano l'acciaio ed erano quindi soggette ai contributi.

La Corte osserva che le ricorrenti sono succedute alle loro affiliate in tutti i loro rapporti giuridici. Le ricorrenti perciò, pur non avendo espressamente lamentato una discriminazione nei confronti delle loro affiliate — il che sarebbe stato d'altronde in contrasto con la loro tesi circa la nozione d'impresa — si richiamano in sostanza alla situazione delle loro affiliate.

L'eccezione d'inammissibilità è quindi basata unicamente sul modo nel quale la censura è stata formulata e va pertanto respinta; si deve esaminare ora se la censura sia fondata.

Le ricorrenti assumono di essersi trovate, all'epoca in cui il sistema di perequazione era in vigore, in situazione identica, quanto alle condizioni della produzione, a quella delle imprese loro concorrenti organizzate sotto forma di un'unica persona giuridica.

La Corte rileva che, anche se questo assunto fosse fondato in fatto e pur dovendosi ammettere che la rilevata differenza di trattamento implichi per le ricorrenti svantaggi non trascurabili rispetto a quelle fra le loro concorrenti che non sono soggette

ai contributi di perequazione, ciò non è sufficiente a far ritenere sussista una discriminazione vietata dal Trattato. Perchè si possa far carico all'Alta Autorità di aver posto in essere una discriminazione, è infatti necessario che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a determinati soggetti rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato da differenze obiettive di un certo rilievo. Le ricorrenti per contro, nonostante l'identità delle condizioni della produzione, non si trovavano in una situazione comparabile a quella delle loro concorrenti aventi struttura giuridica unitaria e ciò a causa della loro struttura giuridica, la quale implicava l'esistenza di più imprese; questa differenza costituisce un elemento giuridicamente rilevante e quindi atto a giustificare un diverso trattamento.

Gli argomenti delle ricorrenti intesi a porre in rilievo gli strettissimi legami esistenti fra la società capogruppo e le sue affiliate — soprattutto a causa dei contratti di « Organschaft » — e diretti a dimostrarne le analogie con le società che riuniscono i loro servizi sotto un'unica persona giuridica, non hanno perciò alcuna rilevanza nella presente causa, in quanto non valgono ad eliminare la rilevata differenza fondamentale fra il gruppo d'imprese ed una singola impresa.

Il principio, posto dalla Corte nella sentenza 32 e 33-58 (*Racc.* V, pag. 300), — secondo il quale qualsiasi intervento dell'Alta Autorità che faccia dipendere il costo di produzione dell'acciaio dalla struttura giuridica, amministrativa o finanziaria dei gruppi industriali sarebbe illegittimo — lungi dal suffragare la tesi delle ricorrenti, com'esse pretendono, in realtà la contraddice. Con la menzionata sentenza, nella quale la Corte ha confermato la validità del criterio della persona giuridica e disconosciuto qualsiasi rilievo alle strutture peculiari dei gruppi economici, è stata infatti risolta in modo netto e senza possibilità d'eccezioni la questione se il rottame di gruppo possa essere assimilato alle risorse proprie di un'unica impresa.

A parere della Corte, questa conclusione deriva logicamente dalla nozione d'impresa adottata agli effetti del sistema di perequa-

zione ed è del pari giustificata dai pratici vantaggi inerenti ad un criterio semplice e chiaro. È vero che per determinate imprese sarebbe stata più favorevole l'adozione di un criterio diverso, il quale avesse tenuto conto delle differenze esistenti fra i vari tipi di gruppi industriali; tuttavia, in considerazione delle innumerevoli varietà di rapporti in atto o possibili all'interno di un gruppo e delle numerose difficoltà che osterebbero ad una rigida classificazione dei gruppi, si deve ammettere che un criterio siffatto avrebbe potuto dare origine, in caso di pratica applicazione, a gravissime incertezze. Esso avrebbe quindi costituito un ostacolo al buon funzionamento del sistema di perequazione ed una possibile fonte di discriminazioni.

Se ciò non bastasse, spetta all'Alta Autorità, quando istituisce meccanismi finanziari intesi a garantire l'equilibrio del mercato, la scelta del sistema più favorevole agli interessi generali. La Corte può criticare questa scelta soltanto ove risulti che l'Alta Autorità sia andata oltre i limiti obiettivi posti dal Trattato alla sua attività : non è questo il nostro caso.

Le ricorrenti non hanno quindi provato che il criterio adottato nelle decisioni generali di base sia fuori luogo ovvero puramente arbitrario od anche implichi di per sè delle discriminazioni.

La censura di discriminazione elevata dalle ricorrenti va pertanto disattesa.

II — *IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE*

La ricorrente Klöckner lamenta che la convenuta abbia commesso uno sviamento di potere ponendo a base del diniego della deroga richiesta considerazioni giuridiche puramente formali. A sostegno di questa censura essa si richiama agli argomenti svolti a proposito del motivo di violazione del Trattato.

A parere della Corte, questi argomenti non dimostrano affatto che, nell'adottare la decisione impugnata, l'Alta Autorità abbia perseguito uno scopo diverso dall'applicazione, ai sensi del Trattato,

delle decisioni di base. Il mezzo di sviamento di potere proposto dalla sopra nominata ricorrente va pertanto respinto.

III — *LE ECCEZIONI D'ILLEGITTIMITÀ SOLLEVATE CONTRO LE DECISIONI DI BASE*

Nell'atto introduttivo, la ricorrente Klöckner ha eccepito l'illegittimità delle decisioni generali di base. In violazione degli articoli 3 *b*) e 4 *b*) del Trattato, queste avrebbero assoggettato ai contributi le consegne di rottame all'interno del complesso Klöckner-Werke AG, ponendo la ricorrente in posizione di svantaggio rispetto alle sue concorrenti che si trovavano in una situazione comparabile.

Un'analoga eccezione è stata del pari sollevata dalla ricorrente Hoesch, per la prima volta nella replica. Quest'ultima eccezione è stata tardivamente proposta ed è pertanto inammissibile.

Quanto si è detto più sopra sub 1°, n. 4, è d'altro lato sufficiente a dimostrare che l'eccezione sollevata dalla Klöckner è infondata : essa va quindi respinta.

La ricorrente Hoesch assume poi che le decisioni di base sono state adottate senza osservare le precise prescrizioni di forma di cui all'articolo 15 del Trattato, nè le norme relative alla competenza che condizionano la legittimità degli atti compiuti dall'Alta Autorità.

Essa non ha però dimostrato la fondatezza del suo assunto, essendosi limitata ad affermare in modo generico che vi sarebbe contrasto fra la volontà del Consiglio dei Ministri ed il contenuto delle decisioni di base.

Dal canto suo, la Corte non ravvisa alcuna circostanza obiettiva atta a giustificare la tesi della ricorrente. Anche questa eccezione va pertanto respinta in quanto infondata.

IV — *LE SPESE*

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la

parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie, le ricorrenti sono rimaste soccombenti nella loro azione.

La ricorrente Hoesch ha chiesto che le spese siano poste a carico della convenuta anche in caso di reiezione del ricorso, e ciò in quanto l'Alta Autorità, col suo atteggiamento mutevole e contraddittorio, avrebbe dato origine alla presente controversia. La Corte rileva a questo proposito che il ricorso è stato proposto dopo che con le sentenze 32 e 33-58, 42-58 e 42 e 49-59 erano già state definite le questioni che costituiscono i punti salienti delle presenti controversie. La pretesa della ricorrente Hoesch non è quindi giustificata.

Le spese vanno pertanto poste interamente a carico delle ricorrenti.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 15, 33, 36, 53 e 80 del Trattato istitutivo della C.E.C.A.;

Visto il Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.

Viste le decisioni dell'Alta Autorità nn. 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria dichiara ricevibili i ricorsi e statuisce :

1. I ricorsi 17-61 e 20-61 sono respinti perchè infondati;

2. le spese di causa sono poste a carico delle ricorrenti.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 13 luglio 1962

DONNER RIESE DELVAUX

HAMMES TRABUCCHI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 13 luglio 1962

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER